

187 ter. Manipolazione del mercato (1).

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 (2).
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5 (3).
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari*.
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (4).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo**.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo**.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa** (5).

(1) Articolo inserito dall'art. 9, co. 2, l. 18/4/2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

(2) L'importo della sanzione amministrativa prevista dal presente comma è così elevato a norma dell'art. 39, co. 3, l. 28/12/2005, n. 262 e successivamente sostituito dall'art. 4, co. 10, lett. a) d.lg. 10/8/2018, n. 107.

(3) Comma sostituito dall'art. 4, co. 10, lett. a) d.lg. 10/8/2018, n. 107.

* Comma abrogato dall'art. 4, co. 10, lett. b) d.lg. 10/8/2018, n. 107.

(4) Comma sostituito dall'art. 4, co. 10, lett. c) d.lg. 10/8/2018, n. 107.

** Comma abrogato dall'art. 4, co. 10, lett. d) d.lg. 10/8/2018, n. 107.

(5) Per l'adozione del Regolamento recante norme di attuazione del presente decreto, in materia di mercati, vedi ora la deliberazione Consob 29/10/2007, n. 16191.